Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Giovedì, 14 giugno** — **Numero 139**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32	semestre L. 17	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36	» » 19	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80	» » 41	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed il relativo regolamento approvato con successivo R. decreto 10 luglio 1902, n. 296;

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1442, convertito in legge 1° aprile 1917, n. 531;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette, durante lo stato di guerra, per il versamento delle imposte erariali terreni e fabbricati contenuti nel decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, convertito in legge 1° aprile 1917, n. 531, sono estesi al versamento delle relative sovrimposte comunali e provinciali.

Il presente decreto avrà effetto dalla scadenza della rata di giugno 1917 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

***Il numero* 921 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 novembre 1910, inserto al numero 890 degli atti del Governo (parte principale), con cui fu autorizzata la provincia di Treviso a stabilire, per un trentennio, un pedaggio per il transito sopra il ponte ricostruito sul Piave a Vidor, lungo la provinciale da Cornuda a Valdobbiadene;

Vista l'istanza 24 ottobre 1916, con cui la provincia di Treviso ha chiesto che la tariffa del pedaggio approvata con il ricordato decreto sia sostituita con l'altra deliberata da quel Consiglio provinciale in adunanza del 14 agosto 1916 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre successivo;

Visto l'art. 38 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sulle opere pubbliche;

Considerando che la nuova tariffa ora proposta, rispondente ad esigenze finanziarie della Provincia, può ritenersi ammissibile; e che i proventi del pedaggio riscossi e da riscuotere, entro il trentennio dalla istituzione di questo, non potranno raggiungere la somma spesa dall'Amministrazione provinciale per la ricostruzione del ponte di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tariffa per il pedaggio sopra il ponte sul Piave a Vidor, lungo la provinciale da Cornuda a Valdobbiadene, approvata col ricordato R. decreto 20 novembre 1910, è sostituita la tariffa allegata, vista d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TARIFFA di pedaggio sul ponte di Vidor lungo la strada provinciale da Cornuda e Valdobbiadene.

1. Vettura a due ruote, ad un cavallo, L. 0,20.
2. Vettura a quattro ruote, ad un cavallo, L. 0,25.
3. Vettura a quattro ruote, a due cavalli, L. 0,50.
4. Vettura a quattro ruote, a quattro cavalli, L. 2.
5. Carretto a due ruote, vuoto, ad un cavallo, L. 0,10.
6. Carretto a due ruote, carico, ad un cavallo, L. 0,20.
7. Carro a quattro ruote, vuoto, ad uno o due cavalli o altri animali, L. 0,20.
8. Carro a quattro ruote, carico, ad un cavallo od altro animale, L. 0,30.
9. Carro a quattro ruote, carico, a due cavalli o altri animali, L. 0,40.
10. Per ogni cavallo, od animale da attiraglio in più, L. 0,10.
11. Cavalli, muli, buoi, asini, L. 0,10.
12. Manzi piccoli e maiali, L. 0,05.
13. Pecore e maiali piccoli, L. 0,02.
14. Veicolo a mano, a due ruote quando sia carico, L. 0,10.
16. Motociclette, L. 0,20.
17. Motociclette con rimorchio, L. 0,50.
18. Automobili a tre ruote, L. 1.
19. Camions, L. 1,50.
20. Automobili, L. 2.

Per tutti i numeri della tariffa, il ritorno sarà esente da pedaggio, quando avvenga in giornata, ossia prima della mezzanotte dello stesso giorno. I veicoli passati vuoti che ritornano in giornata carichi, pagheranno la differenza.

Approvata dal Consiglio provinciale di Treviso in adunanza del 14 agosto 1916 e dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1916.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro: BONOMI.

***Il numero* 930 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato fino al 31 dicembre 1917 il termine fissato dall'art. 8, primo comma, del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1568, per le rettifiche, da parte delle agenzie delle imposte, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, privati, Società od enti, dei profitti di guerra realizzati nel periodo dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 937 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i carri di agrumi durante il viaggio requisiti dall'autorità militare nel febbraio 1917, il pagamento della somma dovuta per il prezzo della merce sarà fatto dagli enti designati dall'articolo seguente alla Ditta speditrice dietro presentazione della ricevuta di spedizione o a chi si presenterà con la ricevuta di spedizione regolarmente girata dalla Ditta speditrice.

Il prezzo dovuto è stabilito dagli enti militari incaricati del pagamento. Qualunque ricorso circa la misura del prezzo dovrà essere trasmesso al Comitato dei ricorsi, presso il Ministero d'agricoltura, di cui all'art. 6, comma *c*) del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926.

Art. 2.

Gli enti militari incaricati del pagamento sono i seguenti:

per i carri provenienti dalla provincia di Catania, la Commissione incetta arance di Catania;

per i carri provenienti dalla provincia di Messina, la Commissione incetta arance di Messina;

per i carri provenienti dalla provincia di Palermo, la Commissione incetta arance di Palermo;

per i carri provenienti dalla Calabria, la Commissione incetta arance di Reggio Calabria;

per i carri provenienti dalla provincia di Siracusa, la Commissione incetta arance di Siracusa;

per i carri provenienti dalla provincia di Napoli e stazioni contermini, la Direzione di commissariato di Napoli;

per i carri provenienti dalla provincia di Foggia, la Direzione di commissariato di Ancona.

Art. 3.

Per i carri agrumi che, pur non essendo stati requisiti dall'autorità militare, a seguito delle disposizioni emanate il 5 febbraio 1917 dal Ministero delle finanze, non poterono essere inoltrati in Svizzera dove erano originariamente diretti, rimasero, in seguito a ciò, a disposizione dell'Amministrazione dello Stato, la liquidazione e il pagamento del prezzo saranno fatti con le stesse norme dell'art. 1 di questo decreto.

Art. 4.

Nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, chiunque, non essendo in possesso della ricevuta di spedizione, ritenga di aver diritto, come proprietario della merce, al prezzo liquidato a norma del presente decreto, può presentare opposizione al pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi, al pretore del mandamento ove ha sede la Commissione incetta arance o la direzione di Commissariato che dovrebbe effettuare il pagamento stesso. Il termine è di venti giorni per le opposizioni presentate da Ditte con sede all'estero. La notificazione della opposizione allo speditore ed all'ente pagatore nel termine di tre giorni dalla sua presentazione, produce la sospensione del pagamento fino alla pronuncia della sentenza.

Il pretore, assunte informazioni, sentite le parti interessate e gli enti pagatori, deciderà a quale ditta il pagamento deve essere effettuato.

Art. 5.

Il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di origine a quello di destinazione per i carri agrumi spediti in porto franco, tanto per quelli di cui all'art. 1, come per gli altri di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà effettuato direttamente alle ditte speditrici dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

Il rimborso delle tasse di concessione di esportazione per i carri agrumi dei quali non venne consentita l'uscita, a seguito delle disposizioni del Ministero delle finanze, ricordate nell'art. 3 verrà effettuato dal Ministero delle finanze dietro istanza degli interessati, corredata dai documenti atti a dimostrare il diritto al rimborso.

Art 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — RAINERI — SACCHI — MEDA — MORRONE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 944 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà

conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, numero 384;

Visti i RR. decreti del 15 novembre 1914, nn. 1249 e 1253 e del 20 dicembre 1914, n. 1394;

Visti i decreti Luogotenenziali dell'11 luglio 1915, n. 1063; dell'11 luglio 1915, n. 1085; del 22 agosto 1915, n. 1293; del 26 agosto 1915, n. 1328; del 12 settembre 1915, n. 1395; del 14 novembre 1915, n. 1646; del 31 dicembre 1915, n. 1842; del 21 aprile 1916, n. 466; del 18 maggio 1916, n. 666; del 1° giugno 1916, n. 719; del 19 novembre 1916, n. 1648; del 20 novembre 1916, numero 1588; del 20 novembre 1916, n. 1652; del 7 dicembre 1916, n. 1719;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 699; 4 gennaio 1917, n. 2; e 29 marzo 1917, n. 492;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto saranno collocati in congedo, se già non si trovano in tale posizione:

a) gli ufficiali in servizio attivo, raggiunti dai limiti di età prima della mobilitazione generale e trattenuti in servizio in base all'art. 2 del R. decreto 1249 del 15 novembre 1914, prorogato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842 e convertito in legge con la legge n. 492 del 29 marzo 1917;

b) gli ufficiali in servizio attivo che, in base agli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915, sono considerati, in seguito a loro opzione, agli effetti dell'avanzamento, come se fossero stati collocati in congedo;

c) gli ufficiali in servizio attivo che trovansi attualmente esclusi in modo definitivo dall'avanzamento e sono trattenuti in servizio attivo in base al R. decreto 1394 del 20 dicembre 1914, convertito in legge con la legge n. 2 del 4 gennaio 1917, col trattamento previsto dagli articoli n. 2 del decreto Luogotenenziale 1085 dell'11 luglio 1915, n. 5 del decreto Luogotenenziale 1395 del 12 settembre 1915, nn. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915.

Sono abrogate tutte le disposizioni citate nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), gli articoli n. 1 del R. decreto 1249 del 15 novembre 1914 e nn. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 1085 dell'11 luglio 1915, e, nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916, la frase: « nell'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249, prorogato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842 ».

L'eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento in seguito a giudizi che, per gli eventi di guerra, siano stati o vengano emessi con ritardo dalle competenti Commissioni, avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello della data della lettera ministeriale che partecipa all'ufficiale il provvedimento che lo riguarda.

Il collocamento in congedo non sarà esteso agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento e mantenuti, per determinazione delle autorità mobilitate, al comando di corpi o riparti di truppe operanti, i quali saranno però eliminati dal servizio attivo quando vengano allontanati definitivamente dall'esercito mobilitato, e, in ogni caso, non oltre due mesi dal termine della guerra; e neppure agli ufficiali a cui sia applicabile il disposto del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063, prorogato col decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1648, i quali non saranno collocati in congedo, anche se esclusi definitivamente dall'avanzamento, salvo che ne facciano formale domanda.

Art. 2.

Per la durata della guerra, ed a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916, per gli ufficiali che, dopo la mobilitazione generale, siano stati o vengano dispensati dal servizio attivo permanente e poscia richiamati dal congedo, e per gli ufficiali di cui all'art. 1 del presente decreto, il servizio prestato nel grado, prima della dispensa, sarà ritenuto valido agli effetti dell'ar-

ticolo 1 o dell'art. 2 o del secondo comma dell'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale 1652 del 1916.

Non sarà però ritenuto valido, agli effetti dell'art. 1 o del secondo comma dell'art. 4 dell'anzidetto decreto, il servizio presso comandi, riparti o servizi dell'esercito operante che i medesimi avessero già prestato come ufficiali in servizio attivo permanente prima del collocamento in congedo, quando la dispensa dal servizio attivo sia stata determinata da inidoneità professionale dimostrata in tale servizio.

Art. 3.

Per la durata della guerra gli ufficiali che, dispensati dal servizio attivo permanente, siano stati richiamati dal congedo, ed in questa posizione esclusi definitivamente dall'avanzamento dopo la mobilitazione generale, potranno essere ripresi in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando:

a) ne siano ritenuti meritevoli per speciale distinzione;

b) abbiano compiuto dodici mesi di servizio dal loro richiamo, esclusivamente però quali comandanti di un centro di mobilitazione o con incarichi analoghi presso l'esercito mobilitato, se tenenti colonnelli o colonnelli;

c) siano trascorsi sei mesi almeno dalla pronunziata esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 4.

I tenenti di milizia territoriale di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano prestato nel loro grado almeno tre mesi di servizio presso corpi o reparti dell'esercito operante (esclusi uffici e comandi) possono ottenere, quando ne facciano domanda, il trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento, purchè ottengano il parere favorevole delle Commissioni di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio 1915.

Essi conserveranno dopo il trasferimento la stessa anzianità di grado che hanno come tenenti di milizia territoriale.

Art. 5.

Per la durata della guerra, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, richiamati in servizio, che siano divenuti o diventino, per motivi fisici, permanentemente non idonei ad impiego incondizionato nella rispettiva categoria, potranno (sempre quando proposti dalle autorità competenti e subordinatamente al loro consenso) essere trasferiti nei ruoli della riserva, qualunque sia la loro età, ed ivi conseguire a loro turno la promozione al grado superiore.

Il giudizio inappellabile in merito all'accoglimento delle proposte anzidette è riservato al Ministero della guerra.

Art. 6.

Per la durata della guerra, potrà essere ammesso al trasferimento nel corpo di stato maggiore, limitatamente alle esigenze organiche di tale corpo, un certo numero di capitani e di maggiori di qualunque anzianità e di tenenti colonnelli non inscritti sul quadro d'avanzamento, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, i quali:

1° abbiano frequentati in passato tutti i corsi della scuola di guerra, superandone gli esami finali;

2° compiano con esito favorevole un esperimento della durata di tre mesi, con attribuzioni di stato maggiore, presso i comandi di grandi unità o le intendenze mobilitate;

3° rilascino apposita dichiarazione con la quale si impegnino, nel caso in cui ottengano il trasferimento, ad accettare il trattamento di cui all'articolo seguente.

Sulla scelta degli ufficiali da destinare all'esperimento, sulle modalità per l'esecuzione del medesimo, e finalmente sulla idoneità al trasferimento nel corpo di stato maggiore, giudicherà in modo definitivo e insindacabile la Commissione di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1328 del 26 agosto 1915.

Nessun diritto a futuro eventuale trasferimento nel corpo di stato maggiore, nè ai vantaggi di carriera di cui all'articolo seguente, spetterà a quegli ufficiali, quali, pur avendo compiuto l'esperimento di cui sopra, non potessero per qualsiasi causa essere prescelti dalla suddetta Commissione prima del termine dello stato di guerra.

Art. 7.

I capitani, che in base al disposto del precedente articolo, saranno trasferiti nel corpo di stato maggiore non avranno diritto all'avanzamento a scelta previsto dall'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

I maggiori giudicati idonei, per la stessa disposizione, al trasferimento nel corpo di stato maggiore saranno considerati, per tutti gli effetti, come maggiori provenienti dai capitani di stato maggiore; quando siano effettivamente trasferiti nel corpo, essi avranno diritto all'avanzamento a scelta previsto dall'art. 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601. Se all'atto del trasferimento, per la loro sede di anzianità, essi risultino già compresi, nel rispettivo ruolo, entro l'aliquota di vantaggio inerente a tale avanzamento a scelta, non avranno diritto a ricupero.

Ai tenenti colonnelli che saranno trasferiti nel corpo di stato maggiore in base all'articolo precedente, non potranno concedersi retroattivamente i vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali di stato maggiore di grado inferiore.

Art. 8.

Gli ufficiali richiamati dal congedo che prestano servizio presso l'esercito operante da più di quattro mesi, per i quali non esistano ufficiali in servizio attivo di eguale grado che funzionino come regolatori dell'avanzamento, a senso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916, potranno essere promossi, se idonei, quando abbiano raggiunti i termini di permanenza minima nel grado stabiliti per gli

ufficiali a cui è applicabile l'art. 2 dello stesso decreto.

Agli effetti della presente disposizione si considerano come non esistenti nei ruoli i tenenti commissari in servizio attivo, appartenenti a speciale reclutamento, il cui avanzamento è regolato dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 1588 del 20 novembre 1916.

In nessun caso però gli ufficiali, a cui si applica la presente disposizione, o l'art. 2, o il secondo comma dell'art. 4 del citato decreto Luogotenenziale n. 1652 del 1916, potranno essere promossi prima degli ufficiali richiamati dal congedo di egual grado ed anzianità delle armi combattenti e del corpo sanitario.

Art. 9.

L'anzianità relativa, la cui determinazione sia tuttora sospesa, dei sottotenenti in servizio attivo permanente, delle varie armi e corpi appartenenti allo stesso reclutamento, i quali, siano stati o vengano promossi prima del termine della presente guerra, al grado di tenente, sarà stabilita in modo definitivo con le norme seguenti:

A) se provenienti dai sottufficiali o dai sottotenenti di complemento, in applicazione del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 2, convertito in legge 27 giugno 1912, n. 699, e dell'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, convertito in legge 29 marzo 1917, n. 492: saranno intercalati un proveniente dai sottufficiali e tre dai sottotenenti di complemento, disponendo i primi secondo l'ordine di anzianità da sottufficiale e gli altri secondo la durata di effettivo servizio prestato in più dei prescritti sei mesi; a parità di grado o di servizio, precederà il proveniente dai sottufficiali di maggiore età, e i provenienti dagli ufficiali di complemento saranno collocati secondo l'ordine di anzianità che era stabilito nel ruolo di tali ufficiali;

B) per i provenienti dalle scuole normali di reclutamento:

1° se dell'arma di fanteria o di cavalleria, intercalando un proveniente dal corso speciale dei sottufficiali con tre sottotenenti provenienti dagli allievi, secondo la classificazione ottenuta nel corso di studi compiuti:

2° se delle armi di artiglieria e genio, nell'ordine seguente:

a) i provenienti dall'accademia militare che abbiano compiuto con successo il primo corso della scuola di applicazione di artiglieria e genio, secondo la classificazione risultante dalla media dei punti ottenuti alla fine dei corsi dell'accademia e alla fine del corso della scuola di applicazione, considerando come appartenenti allo stesso reclutamento, quale che sia l'azianità assoluta attribuita a suo tempo, gli allievi che compirono tutti i corsi e coloro che frequentarono il solo terzo corso straordinario dell'accademia, purchè promossi nella stessa sessione di esami;

b) i provenienti dall'accademia militare, secondo la classificazione ottenuta al termine dell'accademia stessa, considerando come appartenenti allo stesso reclutamento, quale che sia l'anzianità assoluta attribuita a suo tempo, gli allievi che compirono tutti i corsi e coloro che frequentarono il solo terzo corso straordinario dell'accademia, purchè promossi nella stessa sessione d'esami;

c) i provenienti dall'accademia militare che frequentarono il terzo corso straordinario di questa, ai quali non siano applicabili le disposizioni delle precedenti lettere *a*) e *b*), secondo la classificazione ottenuta al termine dei corsi compiuti;

d) i provenienti dal corso speciale della scuola militare, secondo la classificazione ottenuta al termine di tale corso;

e) i sottotenenti che abbiano compiuto il secondo o il primo anno del corso speciale della scuola militare, intercalandoli con tre sottotenenti provenienti dagli allievi dell'accademia militare che abbiano compiuto essi pure il secondo o il primo anno di corso dell'accademia, gli uni e gli altri ordinati secondo la classificazione risultante dalla media dei punti ottenuti alla fine del corso di studi compiuto.

C) se di tutte le armi, provenienti dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali, in base al decreto Luogotenenziale 1293 del 22 agosto 1915, come alla lettera *A*);

D) se provenienti dagli ufficiali in congedo, nominati effettivi per merito di guerra, secondo l'ordine di anzianità della categoria in congedo alla quale appartenevano;

E) se provenienti dagli ufficiali di complemento in base all'art. 3, n. 4, della legge 8 giugno 1913, numero 601 e all'art 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, convertito in legge 29 marzo 1917, n. 492, secondo la media dei punti ottenuti nell'esame di concorso.

Art. 10.

In applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale n. 719 del 1° giugno 1916, sotto la data 1° gennaio 1917, sarà effettuato il trasferimento, nel ruolo degli ufficiali di artiglieria, dei tenenti di cavalleria in servizio attivo permanente e di complemento che rispondano ai seguenti requisiti:

a) compiano, al più tardi entro il 1° luglio 1917, il periodo di servizio presso i reparti d'artiglieria da campagna prescritto dai citati articoli, e siano, per la stessa data, proposti per il trasferimento dalle competenti autorità secondo le modalità stabilite dal Ministero della guerra;

b) dichiarino, per iscritto, di accettare le condizioni del trasferimento indicate nella presente disposizione;

c) risultino meritevoli del trasferimento stesso, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra.

Gli ufficiali trasferiti assumeranno nel rispettivo ruolo dei tenenti d'artiglieria, in servizio attivo permanente o di complemento, quale risultava alla data del 1° gen-

naio 1917, la stessa anzianità che avevano nel ruolo di provenienza; a parità di anzianità seguiranno in coda ai tenenti di artiglieria preesistenti nel ruolo. Dalla data anzidetta seguiranno, ad ogni effetto, le sorti degli ufficiali appartenenti a tale ruolo.

Art. 11.

Per l'anno 1917 e fino a tutto l'anno solare successivo al termine della guerra, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, viene confermata la media quinquennale di cui al decreto Reale 18 febbraio 1915.

Art. 12.

Per la durata della guerra, gli ufficiali che non abbiano potuto, a turno normale, essere promossi, per inidoneità professionale, o per inidoneità fisica derivante da infermità non imputabile a causa di servizio, ovvero per mancanza di posti disponibili nel grado superiore nella rispettiva specialità, perderanno nel ruolo (nel nuovo grado), quando si renda possibile la loro promozione, un numero di posti proporzionale alla media quinquennale di cui all'art. 29 del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, o a frazione di essa, in relazione al tempo trascorso. Quando la infermità provenga da cause di servizio, la perdita di posti nel ruolo sarà computata soltanto a partire da un anno dalla data in cui all'ufficiale spetti la promozione a turno.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente.

Art. 13.

Per la durata della guerra, ed a partire dal 1° giugno 1917, agli ufficiali promossi senza perdita di anzianità, ma con ritardo rispetto al giorno in cui sarebbe loro spettata la promozione a turno normale, per indugio nell'inoltro dei documenti d'avanzamento o per altra causa non ad essi imputabile, saranno corrisposti stipendio, assegni e indennità del nuovo grado con la stessa decorrenza che sarebbe loro spettata se il ritardo non fosse esistito.

Art. 14.

Per la durata della guerra è fatta facoltà al Ministero della guerra di emanare disposizioni circa la compilazione delle note caratteristiche a modificazione di quelle contenute nel regolamento approvato con Regio decreto 8 dicembre 1910, e disposizioni circa la disciplina militare nel R. esercito, a modificazione di quelle contenute nel regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1907.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 945 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1568, che approva il testo unico delle disposizioni relative all'imposta ed alla sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 agosto 1916, n. 1031, e 18 gennaio 1917, n. 145;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, per i trasporti e per il tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 13, 14 e 15 del Nostro decreto 18 gennaio 1917, n. 145, sono sostituite le disposizioni di cu ai seguenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

I redditi derivanti:

a) da vendite di navi mercantili effettuate dopo il 1° agosto 1914;

b) da indennità o indennizzi per la perdita di navi mercantili riscossi dopo l'attuazione del Nostro decreto 18 gennaio 1917, n. 145;

c) dall'esercizio di navi mercantili dal 1° gennaio 1916 in poi;

sono esenti dalla sovraimposta straordinaria di guerra di cui al testo unico 19 novembre 1916, n. 1568, a condizione che i contribuenti investano nello acquisto o costruzione di navi mercantili una somma quadrupla dell'ammontare della sovraimposta straordinaria di guerra che sui redditi sovraindicati sarebbe dovuta.

L'investimento deve avvenire nello acquisto di navi mercantili estere da passare alla bandiera italiana o nella costruzione di navi mercantili nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 1° gennaio 1917. Le navi debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione della pace se trattasi di acquisto all'estero, ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.

Art. 3.

Per potere conseguire la esenzione di cui all'articolo

precedente occorre venga versata alla Cassa depositi e prestiti, come deposito infruttifero, una somma corrispondente alla sovrimposta dovuta. Il deposito viene intestato al contribuente che acquista o fa costruire la nave con annotazione di vincolo a garanzia della sovrimposta di guerra dovuta allo Stato.

Quando la esenzione è chiesta per redditi derivanti dalla vendita o dall'esercizio di navi il deposito deve effettuarsi al momento in cui viene in scadenza la prima rata della sovraimposta iscritta a ruolo.

Quando invece si tratta di redditi costituiti da indennizzi per perdita di navi, il deposito deve effettuarsi entro il termine di un mese dal giorno in cui viene notificata la liquidazione definitiva della sovrimposta. In questo caso si computa nel deposito la somma già versata alla Cassa depositi e prestiti dall'ente assicuratore a sensi dell'art. 8 del nostro decreto 18 gennaio 1917, n. 145. Per la metà degli indennizzi dovuti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni riguardo alle navi requisite o noleggiate dallo Stato resta fermo quanto dispone l'art. 9 del Nostro decreto 15 maggio 1917.

Per i redditi dipendenti da indennità corrisposte dallo Stato a sensi del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 74, modificato con l'altro Nostro decreto 17 maggio 1917, n. 845, non occorre venga effettuato il deposito prescritto dal presente articolo essendo la sovraimposta già introitata mediante ritenuta diretta.

Art. 4.

Se entro i termini e con le condizioni previste dall'art. 2 viene effettuato l'acquisto o la costruzione delle navi il deposito di garanzia si svincola a favore del contribuente intestatario mediante decreto da emettersi dal ministro dei trasporti d'accordo con quello delle finanze, nel caso di investimento delle indennità corrisposte dallo Stato il ministro delle finanze, sentito quello dei trasporti, dispone la restituzione della sovraimposta già introitata per ritenuta.

Qualora i detti termini e condizioni non siano osservati la somma depositata viene introitata dallo Stato con decreto dei ministri stessi.

Art. 5.

Nella esenzione accordata dagli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 10 agosto 1916, n. 1031, non sono compresi i redditi derivanti dalla vendita delle navi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — BONOMI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 946 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione da dazio consumo disposta col R. decreto 25 maggio 1915, n. 728, è applicabile anche ai viveri acquistati da militari, appositamente incaricati dal comandante locale e da essi distribuiti a pagamento, al solo prezzo di acquisto, sotto la sorveglianza del comandante predetto, ai militari del R. esercito e della R. marina, che dovendo, per necessità di servizio, permanere in località o nell'interno di opere di difesa, situate in zona di guerra, non abbiano la possibilità di fornirsene in altro modo dai vivandieri militari, ovvero da esercenti pubblici o da privati.

Le località e le opere militari, alle quali si potrà applicare la summentovata esenzione, saranno designate di volta in volta dal Ministero delle finanze, su richiesta del Ministero della guerra o di quello della marina.

Art. 2.

L'esenzione, di cui al precedente articolo, è applicabile inoltre a tutti i generi vittuari distribuiti dall'Amministrazione militare agli operai dipendenti dall'Amministrazione stessa, che siano adibiti a lavori nei Comuni compresi nella zona di guerra entro i confini del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 948 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1916, n. 1090 (allegato *A*), con cui fu istituito un contributo straordinario per l'assistenza civile;

Visto il Nostro decreto 14 dicembre 1916, n. 1089, che modifica il predetto allegato;

Visto il Nostro decreto 26 novembre 1916, n. 1667, con cui è prorogata a tutto l'esercizio finanziario, nel corso del quale sarà pubblicata la pace, e in ogni caso per tutto l'esercizio finanziario 1917-918 l'efficacia delle suaccennate disposizioni;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione dello Stato è esente dal contributo straordinario per l'assistenza civile per tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ed a qualunque uso adibiti, che siano iscritti nei catasti e per i quali siano comprese quote di sovraimposte nei ruoli delle imposte dirette sotto qualsiasi intestazione al demanio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 947 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico di legge approvato con R decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed il relativo regolamento approvato col successivo R. decreto 10 luglio 1902, n. 296;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 (allegato *A*) che stabilisce l'imposta sulla esenzione dal servizio militare, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà accordata agli esattori delle imposte dirette col Nostro decreto del 16 luglio 1916, n. 952, di procedere ad una sola esecuzione mobiliare dopo la scadenza dell'ultima rata per ottenere il rimborso, a titolo di inesigibilità, della imposta sulla esenzione dal servizio militare, relativa all'anno 1916, viene estesa alla stessa imposta dell'anno 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella seduta di oggi 11 giugno 1917;

Udito il commissario del Governo;

Dichiara

chiusa l'istruttoria nel procedimento relativo al giudizio di legittimità per la cattura della draga *Austria*.

E manda al segretario della Commissione delle prede per la notificazione e pubblicazione prescritta dal suddetto art. 11 del regolamento interno.

Roma, 11 giugno 1917.

Il presidente: *La Terza*.

Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.

Il segretario: *Marcelli*.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 20 gennaio 1917:

Vedove.

Borzello Maria di Ciancio, L. 630 — Baviello Concetta di Ciccone, L. 630 — Motta Angela di Motta, L. 680 — Ragazzi Arpalice di Schivo, L. 630 — Battisti Cisma di Pennacchi, L. 630 — Legramanti Luigia di Armolli, L. 630 — Bertazzo Giuseppa di Deffancisi, L. 840 — Agostinelli Maria di Bertapelle, L. 1270 — Tartabini Laurina di Bonfigli, L. 630 — Salmaso Maria di Agnoletto, L. 680 — Passarelli Carmela di Di Dieco, L. 630 — Ronconi Maria di Degani, L. 1040 — Romano Anna di Casucci, L. 630 — Canella Carolina di Canella, L. 680 — Pottocar Caterina di Ferrari, L. 1120 — Martinelli Virginia di Casmardi, L. 840 — Petrillo Virginia di Di Mascolo, L. 630 — Iannone Carmina di Gabriele, L. 630 — Vignati Isolina di Secchi, L. 680 — Caldarella Vincenza di Tortorici, L. 630 — Scaccaglia Delina di Boggi, L. 680 — Dodi Erminia di Branchini, L. 630 — Giroldini Giovanna di Bonfanti, L. 630 — Crimi Carmela di Beotto, L. 630 Caringella Teresa di Pedota, L. 630 — Crida Giuseppa di Albertini, L. 630 — Golinelli Vania di Dosi, L. 630 — Cavagnino Rosa di Graziano, L. 630 — Zanga Maria di Covioli, L. 630 — Casaro Regina di Favretti, L. 630 — Barlocco Annunciata di

Moretti, L. 630 — Camerotto Maria di Caliman, L. 630 — Crespi Petronilla di Parodi, L. 630 — Ferrara Antonia di D'Oria, L. 630 — Greco Angela di Di Lena, L. 840 — Caglia Elisabetta di Colamastro, L. 630 — Galetti Argia di Gualandi, L. 630 — Bonatti Ermelinda di Delledonne, L. 630 — Gentini Angela di Croscio, L. 630 — Sasdelli Estella di Dal Rio, L. 630 — Poma Teresa di Agosta, L. 680.

Noferini Giuseppa di Tacconi, L. 680 — Dradi Anita di Alessandri, L. 630 — Chiappetti Giovanna di Gagliardi, L. 630 — Colombini Maria di Gronchi, L. 630 — Busti Leontina di Dorio, L. 730 — Caprani Marianna di Leoni, L. 840 — Merlo Anna di Capra, L. 630 — Ruscitto Antonietta di Viglione, L. 630 — Caporali Maria di Melosi, L. 630 — Spadi Amalia di Spadi, L. 630 — Lallarino Carmela di Barilli, L. 840 — Carpa Carolina di Nardi, L. 630 — Sommariva Filomena di Pasini, L. 630 — Petrangelo Maria di Di Renzo, L. 630 — Calvano Maria di Romanelli, L. 6·0 — Cassani Rosa di Valisi, L. 630 — Venceslai Elisa di Fratini, L. 630 — Oddo Angela di Oddo, L. 630 Castiglione Carolina di De Vita, L. 730 — Cavallo Maria di Cavallo, L. 730 — Brusco Concetta di Migliano, L. 630 — Atzeni Carmelina di Pani, L. 630 — Parisi Ignazia di Zagarello, L. 630 — Palumbo Maria di Totani, L. 630 — Galliani Amalia di Campagna, L. 630 — Fazzi Giuseppa di Paoli, L. 630 — Latella Santa di Albano, L. 840 — — Preto Antonia di Benetti, L. 630 — De Grandi Liberata di Bertaglia, L. 630 — Montanino Maria di De Falco, L. 630 — — Carollo Antonina di Ditta, L. 630 — Zanella Maria di Gallina, L. 630 — Vettucci Maria di Simoni, L. 840 — Poli Maria di Ghezzi, L. 680 — Palumbo Leonarda di Palumbo, L. 630 — Bontempi Giuditta di Crescini, L. 630 — Peroni Annunziata di Casati, L. 840 — Rigitano Francesca di Gagliardi, L. 630 — Milloschi Virginia di Manescalchi, L. 840 — Ansaloni Clementa di Mestieri, L. 630 — Travia Vincenza di Calcagno, L. 630.

Iacovone Mariantonia di D'Alfonso, L. 630 — Torri Silvia di Talacci, L. 630 — Baldan Teresa di Doni, L. 630 — Pedroni Lucia di Cagiada, L. 630 — Bazzocco Clementina di Cappellini, L. 630 — Lopiscopo Maria di Cirrone, L. 630 — Masi Ida di Gronchi, L. 630 — Rago Rosa di Bianchino, L. 630 — Borda Maria di Scandale, L. 630 — Boscarelli Teresina di Sassone, L. 630 — Gurrieri Giuseppa di Cilia, L. 630 — Iosuè Irene di Coccaro, L. 840 — Bessi Elvira di Ricci, L. 630 — Dirosa Paolo di Lonobile, L. 630 — Vandoni Adele di Bagnati, L. 630 — Rocca Anna di Cavaliere, L. 680.

Mantovani Adele di Corinaldesi, L. 630 — Baraciolli Domenica di Favretto, L. 630 — Gatti Oliva di Ferretti, L. 840 — Allegro Amabile di Zanovello, L. 630 — Bagni Zaira di Cioni, L. 630 — Marella Giuseppa di Giusto, L. 830 — Bonanno Anna di Scarciofolo, L. 630 — Costa Amelia di De Blasio, L. 1500 — Piola Irene di Bernardi, L. 680 — Chiavanna Vittoria di Chiapusso, L. 840 — Lippini Amelia di Villani, L. 630 — Piffero Rosalia di Minoggio, L. 680 — Dabiero Giovanna di Cioffi, L. 680 — Caroldi Santa di Pendini, L. 630 — Romaniello Domenica di Colangelo, L. 630.

Genitori.

D'Anna Pasquale di Luciano, L. 630 — Del Grosso Filomena di Callara, L. 630 — Renza Vincenzo di Francesco, L. 630 — Bagnati Marianna di Raponsoli, L. 1500 — Rovini Ferdinando di Bruno, L. 630 — Debernardi Luigia di Mazzucchelli, L. 630 — De Boni Giovanna di Tisot, L. 840 — Summa Rosa di Dileonardo, L. 630 — Neri Maria di Lazzari, L. 630.

Bozzano Bartolomeo di Bartolomeo, L. 630 — Castelluzzo Vito di Salvatore, L. 630 — Amoro Rosalia di Fronterrè, L. 630 — Lamberti Francesca di Catania, L. 630 — Gianinetti Valentino di Candido, L. 840 — Gilardengo Pietro di Giovanni, L. 630 — Draghetti Carlo di Armando, L. 630 — Caprara Casimiro di Clodoveo, L. 630 — Tortolini Cesare di Guerriero, L. 630 — Fellazza Ester di Palermo, L. 630 — Bribio Giuseppe di Ambrogio, L. 840 — Baldi Enrico di Adelmo, L. 630 — Barbieri Pietro di Angelo, L. 630 — Canepa Albina di Ossola, L. 630 — Carati Gaetano di Vincenzo, L. 630 — Terraneo Alessandro di Rodolfo, L. 630 — Valeggioli Francesco di Giuseppe, L. 630 — Corvi Clementina di Papi, L. 630 — Libassi Giuseppe di Telesforo, L. 630.

Gadda Felicita di Giudici, L. 630 — Corradi Giacinta di Muratorio, L. 630 — Catalano Antonino di Alberto, L. 630 — Rosseto Luigi di Tatale, L. 630 — Lancioni Rosa di Caselli, L. 630 — Facchi Lorenzo di Luigi, L. 630 — Saffidi Runchella di Spanò, L. 630 — Ceccon Antonio di Pietro, L. 630 — Prato Giuseppe di Antonino, L. 630 — Bonello Giovanni di Severino, L. 630 — Danesi Margherita di Pugnalini, L. 630 — Bassi Prudenza di Antonino, L. 630 — Bisaro Sabata di Luchini, L. 630 — Tiebini Antonia di Frattini, L. 630 — De Carolisi Giuseppe di Carlo, L. 630 — Filippi Vittoria di Ridolfi, L. 630 — Borza Concetta di De Sio, L. 630 — Chiari Luigi di Attilio, L. 840 — Rossi Carlo di Amedeo, L. 840 — Gallegiani Maria di Pensa, L. 630 — Bagnati Luigia di Bertolini, L. 630 — Parenti Luigi di Andrea, L. 630.

Tassinari Silvio di Pietro, L. 630 — Savoldi Andrea di Giuseppe, L. 630 — Angeli Guglielma di Orsi, L. 630 — Bottero Giovanni di Giuseppe, L. 630 — Ravagna Maria di Rigo, L. 840 — Racanella Nazzareno di Gennaro, L. 630 — Raciti Giuseppa di Dugo, L. 630 — Ghedini Pia di Albertini, L. 630 — Landi Rosa di Parrini, L. 630 — Stabile Francesco di Pasquale, L. 630 — Schiavi Gaetano di Bernardo, L. 630 — Bonfatti Maria di Pradella, L. 630 — Lucarelli Giovanna di Bielli, L. 630 — Aliverti Regina di Mariotti, L. 630 — Evangelista Adelaide di Manna, L. 630 — Corti Ulisse di Vincenzo, L. 840 — Marazzi Santa di Domenicucci, L. 630 — Pasini Angela di Albarelli, L. 630 — Facchinetti Maria di Boneri, L. 630 — Mazzini Achille di Celso, L. 840 — Adeoli Tadea di Paspardi, L. 630 — Paulon Antonio di Giuseppe, L. 840 — Vignaduzzi Luigia di Paulon, L. 840 — Micheli Assunta di Dinelli, L. 640 — Cavana Alfonso di Marino, L. 840 — Accorsi Giovanni di Alfonso, L. 640 — Provera Antonio di Pietro, L. 840 Borghi Pietro di Brunetto, L. 630 — Grisoni Natalina di Rizzi, L. 630 — Coppi Giovanni di Pietro, L. 630 — Tosca Domenico di Gaetano, L. 630 — Pedron Rosa di Caramel, L. 630 — Silvaroli Giuseppe di Pietro, L. 630 — Caccialanza Teodoro di Pietro, L. 630 — Cattarello Maddalena di Cinotto, L. 630 — Moriconi Angelo di Giovanni, L. 630 — Andreella Giuseppe di Agostino, L. 630 — Filippi Maria di Lenzarini, L. 630 — Presta Pasquale di Angelo, L. 630 — Baiardi Giuseppe di Pietro, L. 630 — Spozio Maria di Pedroletti, L. 630 — Costantini Giovanni di Pietro, L. 630.

Annucci Veronica di Marconi, L. 630 — Di Censi Angelo di Filippo, L. 315 — Gai Arcangelo di Silvio, L. 630 — Epis Emma di Bolis, L. 630 — Dall'Asta Angela di Zoni, L. 630 — Proietti Girolama di Capitoni, L. 630 — Bravi Sante di Carlo, L. 840 — Montanari Maria di Foschi, L. 630 — Profili Ottavio di Giuseppe, L. 630 — Rabitti Itala di Caffarri, L. 630 — Magni Lucia di Ferraris, L. 630 — Ferrari Enrico di Riccardo, L. 630 — Buoni Domenico di Savino, L. 630 — Marelli Angelo di Salvatore, L. 1120 — Condina Giuseppe di Rocco, L. 630 — Frosi Francesca di Bernini, L. 630 — Torchi Giuseppe di Luigi, L. 630 — Moretti Luigi di Giovanni, L. 630 — Nicolazzi Girolamo di Antonio, L. 630 — Canepa Felice di Oreste, L. 1120 — Buffa Rita di Zara, L. 840 — Berdondini Pasquale di Arturo, L. 840 — Baggini Maria di Brera, L. 630 — Greggio Maria di Crema, L. 630 — Paltrinieri Rosa di Nicolini, L. 630 — Moncalieri Teodolinda di Gelati, L. 630 Di Giampaolo Carolina di Febo, L. 630 — Alberguccі Giuseppe di Battista, L. 315 — Schiavone Francesco di Nicola, L. 630 — Bonasegale Carlo di Giuseppe, L. 630 — Pagani Enrico di Giuseppe, L. 630 — Di Vasta Cosmo di Andrea, L. 630 — Aquino Raffaela di Picariello, L. 630 — Bongiorno Francesco di Ignazio, L. 840 — Carenzo Agostino di Luigi, L. 630 — Ronghi Pasquale di Raffaele, L. 630 — Brambilla Giuseppe di Luigi, L. 630 — Magni Alessandro di Pietro, L. 630 — Chiapputo Giovannantonio di Emiliano, L. 630 — Rega

Antonio di Filippo, L. 840 — Sala Pietro di Domenico, L. 630 — Mancini Teresa di Gramiccia, L. 630 — Cervelli Pietro di Ernesto, L. 630 — Modugno Antonio di Vincenzo, L. 630 — Benna Luigi di Egidio, L. 630.

Orfani.

Fabbri Mario ed Ottavio di Primo, L. 630.

Pensioni aumentate in base al disposto del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598:

Vedove.

Ferraro Elisabetta di Celentano, aumento, L. 50 — Astesano Maddalena di Chiotti, L. 100 — Marucci Carina di De Flaviis, L. 50 — Rovani Domenica di Fregosi, L. 50 — Lugli Ernesta di Donati, L. 150 — Federici Maria di Bianchi, L. 50.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 giugno 1917, in L. 133,31.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 13 giugno 1917, da valere per il giorno 14 giugno 1917:

Franchi	123 15	Dollari	7 05 1/2
Lire sterline . .	33 56 1/2	Pesos carta . . .	3 10
Franchi svizzeri.	140 89 1/2	Lire oro	Inquotato

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *13 giugno 1917* — **(Bollettino di guerra n. 750).**

Su tutta la fronte saltuaria attività delle artiglierie e qualche scontro di pattuglie in ricognizione.

Cadorna.

ROMA, 13. — Nel corso della settimana finita a mezzanotte di domenica 10 corr. il movimento di navi mercantili di ogni nazionalità in porti italiani fu di 537 navi entrate con stazza complessiva lorda di 446,145 tonnellate e 498 uscite con stazza di tonnellate 489.375 senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio. Le perdite di navi mercantili italiane in tutti i mari furono di 5 piroscafi e di 5 piccoli velieri.

Settori esteri.

Nel settore orientale, all'infuori d'incursioni d'aeroplani tedeschi e russi sulle posizioni nemiche, non hanno avuto luogo ieri fatti d'armi importanti. Da quello occidentale, invece, sono segnalati altri vantaggi conseguiti dalle forze anglo-francesi in Fiandra, in Piccardia e in Champagne. In Macedonia l'avvicinarsi della stagione estiva ha portato un rallentamento nelle operazioni militari. Tuttavia cannoneggiamenti e piccoli scontri continuano a susseguirsi nella regione del lago di Doiran e sul Vardar. In Rumenia regna ancora la calma.

Nel settore caucasico la situazione interna della Russia ha fatto rallentare l'offensiva dei russi su tutti i fronti, ma senza avvantaggiarne i turchi, che non riescono - nonostante i loro accaniti contrattacchi - a riprendere talune importanti posizioni perdute recentemente. In Mesopotamia il caldo opprimente ha fatto sospendere del tutto l'avanzata inglese in direzione di Mosul. In Palestina il rallentamento dell'offensiva russa in Armenia ha dato modo ai turchi di rafforzarsi nella forte posizione di Gaza, ciò che obbliga gl'inglesi a concentrare nuove truppe prima di riprendere quelle operazioni si bene incominciate la scorsa primavera.

Un'altra prova della barbarie tedesca è data da un telegramma ufficiale da Londra, il quale riferisce di una incursione di numerosi aereoplani tedeschi sopra un quartiere orientale di Londra. Sinora il numero delle vittime è di 97 morti e di 439 feriti. L'incursione durò 15 minuti e diede luogo a parecchi combattimenti aerei. Il Re visitò il quartiere che ne ha sofferto.

Dalla statistica settimanale odierna delle navi entrate ed uscite dai porti inglesi risulta che sopra un totale di 5589 navi, solamente 32 sono state affondate o da mine o da sottomarini tedeschi e austro-ungarici. Le navi attaccate senza successo sono state 23.

Mandano da Salonicco che ieri, a Larissa, le truppe greche hanno aggredito improvvisamente la cavalleria francese. Ne è seguito un vivace combattimento, con perdite reciproche. I greci, in seguito a questa aggressione, hanno lasciato nelle mani dei francesi 2 colonnelli, 51 ufficiali, 269 soldati e la loro bandiera. L'ordine è stato in breve ristabilito.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica più particolareggiate notizie con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 13. — **Un comunicato del grande stato maggiore** dice: Fronti occidentale, romeno e del Caucaso. — Fuoco di fucileria.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Lotta di artiglieria nelle regioni del molino di Laffaux, del monte Cornillet, della collina di Le Mesnil, della quota 304 e di Paroches. Un colpo di mano tentato dal nemico nella regione dell'Haute Chévauchée è fallito. Altrove notte relativamente calma.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Azioni d'artiglieria intermittenti nel Belgio e nella regione di Craonne. Tiri di distruzione furono eseguiti sulle organizzazioni e sulle vie di comunicazione del nemico in qualche punto del fronte e sono stati efficaci.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig, dice: Un contrattacco nemico effettuato la scorsa notte contro le nostre nuove posizioni conquistate iermattina attraverso il fiume Souchez venne respinto dal fuoco delle nostre artiglierie e mitragliatrici. Effettuammo nella notte incursioni ad est di Lagnicourt, ad ovest di Labassée e a nord-est di Neuve Chapelle. Un riparto nemico venne respinto a nord-est di Richebourg. L'Avoué.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Dal mattino del 7 corr. abbiamo fatto 7342 prigionieri fra cui 145 ufficiali ed abbiamo preso 47 cannoni, 242 mitragliatrici, e 60 mortai da trincea.

Stamane di buon'ora a nord-ovest di Lens abbiamo respinto, infliggendo perdite, un distaccamento tedesco di incursione. Ieri i nostri aviatori hanno continuato ad effettuare operazioni coronate da successo ed hanno abbattuto, durante combattimenti aerei, tre aeroplani tedeschi, costringendone due altri ad atterrare sbandati. I nostri cannoni anti-aerei ne hanno abbattuto un altro nelle nostre linee. Tutti i nostri aeroplani sono tornati incolumi.

PARIGI, 13. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 12 corrente. dice: Attacchi locali nemici effettuati su Dolizeli (nella regione del lago di Doiran) nella notte dall'11 al 12 sono stati respinti. Sulla riva destra del Vardar, attività intermittente delle opposte artiglierie. Cannoneggiamento e fuoco di fucileria nella regione di Monastir.

LONDRA, 13. (Ufficiale). — Circa quindici aeroplani nemici sono stati scorti stamane verso le 11, mentre passavano sulla costa

della contea di Essex, dirigendosi verso Londra. Gli aeroplani si sono divisi, quando erano a mezza strada. Un quartiere orientale di Londra è stato bombardato; ma non è stato ancora ricevuto alcun rapporto circa le vittime e i danni.

LONDRA, 13. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto dice: Nella notte dall'11 al 12 facemmo contro un posto nemico una riuscita incursione dalla quale riconducemmo undici prigionieri e riportammo una mitragliatrice, senza aver subito alcuna perdita. Altrove la situazione è invariata.

LONDRA, 14. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia dice: Durante la settimana scorsa i nostri aviatori hanno bombardato la stazione di Augosta e i campi di Savyak, a due miglia e mezzo a nord-nord-est di Prosimik, e i campi di Marinopolje e di Puliovo, sul corso superiore dello Struma. Nulla da segnalare altrove.

WASHINGTON, 14. — Un sottomarino tedesco ha affondato il vapore americano armato *Petrolitte*. I rapporti consolari segnalano l'approdo di una scialuppa contenente venti uomini, tra cui tre ufficiali e un capo meccanico. Due scialuppe mancano; si ignora quante persone contenessero.

CRONACA ITALIANA

La Missione italiana agli Stati Uniti. — Un telegramma da New-York, 13, annunzia che la Missione italiana è partita per il suo viaggio nella parte centrale della vallata del Mississipì ed è arrivata festeggiatissima ad Atlanta, che è la prima città visitata.

In assenza del Principe di Udine, che è ancora convalescente a Washington, la Missione è presieduta dal ministro Arlotta.

Per la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari caduti in guerra. — Il ministro della guerra, accogliendo una proposta della presidenza generale dell'Unione generale degli insegnanti italiani, ha stabilito che le cerimonie per la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari caduti combattendo abbiano luogo non soltanto nei centri maggiori, sedi di comandi di divisione, ma anche in quelli minori, e possibilmente dove hanno residenza le famiglie interessate.

A nessuno sfuggirà l'importanza della opportuna decisione ministeriale, in quanto tali cerimonie verranno a portare direttamente un'alta parola di conforto, di simpatia e di riconoscenza alle famiglie già provate dalla guerra e che sopportano con animo fiero il proprio dolore. Il ministro ha inoltre stabilito che le autorità militari competenti si avvalgano dell'opera dell'Unione generale degli insegnanti italiani, che al caso invierà localmente eminenti professori e funzionari dell'insegnamento, affidando alle sue sezioni, esistenti in ogni Comune, di concerto con le autorità civili e militari, l'organizzazione delle cerimonie predette.

Per la marina mercantile. — Presso la Direzione generale della marina mercantile si è adunato nei giorni 7 e 8 corrente il Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile. Il Comitato ha esaminato un importante disegno di legge per la riforma della legislazione marittima in tema di urto di navi, assistenza e salvamento al fine di rendere il nostro diritto interno conforme ai più moderni principî contenuti nelle Convenzioni firmate a Bruxelles il 23 settembre 1910, approvate con legge 12 giugno 1913, n. 606; si è occupato altresì di una proposta di modificazione dell'art. 535 del Codice di commercio ed ha ampiamente discusso tutte le varie questioni relative al venturo regime internazionale dei traffici per via di mare, per portare un contributo al lavoro della Commissione per i trattati di commercio. Infine il Comitato ha attribuito all'equipaggio del piroscafo *Ionio* della Società « Puglia » un premio di L. 28.000 e a quello del veliero *Bice*, n. 649 matricola di Genova, un premio di L. 10.000.

Servizio ferroviario per i giornali. — Essendo stati lamentati da alcune aziende giornalistiche ritardi, disguidi e smarrimenti di pacchi di giornali inviati a mezzo ferrovia, il rappresentante della stampa nel Consiglio generale del traffico avvocato cav. Pietro Rembado, per incarico della Federazione della stampa, ha fatto le opportune pratiche e indagini presso il servizio commerciale delle ferrovie dello Stato, di cui è a capo il comm. ing. Vincenzo Capello, il quale ha autorizzato l'avv. Rembado di avvertire le amministrazioni di giornali ad esporre, caso per caso, gli eventuali inconvenienti e reclami allo stesso servizio commerciale delle ferrovie dello Stato, promettendo il più vigile interessamento.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero per l'industria e commercio a Marsiglia, informa in data 9 corrente: Tempo propizio favorisce allevamenti giunti attualmente fra quarta muta e la salita, nelle località precoci attaccano il bosco. Tempo mantenendosi bello senza calori eccessivi per la ottava entrante, buona riuscita pare assicurata. Mercato Alais si apre il 15 giugno. In Spagna nella piana di Murcia vendite bozzoli quasi finite. Prezzi pesetas 4,50[4,75 alla rinfusa; raccolto 20 0[0 inferiore campagna scorsa. Valenza vendite prezzo medio pesetas 4,50.

Il corrispondente ufficiale da Shangai telegrafa colla stessa data: Mercato sete calmo, prezzi deboli. Greggie all'europea classiche frs. 80. Tsatlée filature Pegasus frs. 66,25. Kunkee frs. 57,25. Gold Milin frs. 48,50. Il mercato delle redevidées superiori è attivo. Le esportazioni dal 1° giugno 1916 a tutt'oggi sono di balle 79.000, di cui 31.600 greggie all'europea. Cambio frs. 5,08. Il raccolto a Woosis è di quantità media e qualità mediocre; i mercati si chiudono sostenuti.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ATENE, 13. — Ieri alle ore 17 Re Costantino è partito da Atene per Tatoi. Il Re Alessandro ha già prestato giuramento. La città è calma.

PIETROGRADO, 13. — La Commissione giudiziaria straordinaria ha terminato l'inchiesta preventiva sulla politica dei ministri e degli alti funzionari dell'antico regime ed ha deciso di sottoporre a processo la maggior parte dei ministri, specialmente Sturmer, Protopopoff e Stcheglovitefff.

WASHINGTON, 13. — La legge contro lo spionaggio è stata approvata dal Senato e sottoposta alla firma di Wilson. Vi è stato soppresso l'articolo che stabiliva la censura sulla stampa e vi sono state introdotte altre importanti modificazioni.

PARIGI, 13. — Il generale americano Pershing è arrivato stasera alle 18,27, ricevuto dai ministri Viviani e Painlevé, dal maresciallo Joffre e dai generali Dubail e Brugère. Pershing si è recato all'albergo tra le acclamazioni della folla.

PIETROGRADO, 14. — La Missione americana straordinaria, presieduta dal senatore Elihu Root, è giunta a Pietrogrado.

I giornali dicono che il generale Denikine, antico capo dello stato maggiore generale, è stato nominato comandante del fronte orientale, in sostituzione del generale Gourko.

ATENE, 14. — In seguito al desiderio che il Re fece esprimere all'alto commissario delle potenze protettrici, un cacciatorpediniere francese sarà messo a disposizione nel porto più vicino a Tatoi per assicurare la partenza della famiglia reale per la Svizzera.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.